

REPERTORIO N. 244005-----RACCOLTA N. 58231

-----**VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTI**-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 13 (tredici) del mese di aprile in Carpi, nel mio studio in Via Fratelli Cervi n. 3-----

-----**13 aprile 2023**-----

innanzi a me ALDO FIORI Notaio residente in Carpi, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile del distretto di Modena-----

-----E' COMPARSA-----

PIROLO FRANCA, nata a Lendinara (RO) il 16 maggio 1946, domiciliata per la carica presso la sede della associazione, cittadina italiana, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:-----

"**ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI - ODV**" abbreviabile in "**A-MO - ODV**" con sede in Carpi (MO), Via Cremaschi n. 7, Codice Fiscale 90014880364, Organizzazione con personalità Giuridica (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 508 del 28 ottobre 1996) numero di iscrizione 1645.-----

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, al fine di ottenere l'iscrizione del suddetto ente presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore mi consegna la seguente documentazione che io Notaio ricevo in deposito:-----

- **statuto** dell'ente adeguato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 con verbale ricevuto da me Notaio in data 4 giugno 2019 rep. 237680/54.250 registrato a Modena il 18 giugno 2019 al n. 156/1T che in copia si allega sotto la **lettera "A"**;-----

- **stato patrimoniale** dell'ente aggiornato alla data del 31 dicembre 2022, approvata con delibera del Consiglio Direttivo in data 12 aprile 2023 completa della relazione dell'organo di controllo attestante la corretta compilazione, che si allega sotto la **lettera "B"** da cui risulta che il patrimonio netto dell'ente è di **euro 983.492,00 (novecentoottantatremilaquattrocentonovanta-due/00)**.-----

Il comparsa dichiara che l'ente è già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 giusta riconoscimento in data 15 giugno 1998 n.125.-----

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. n. 117/2017.-----

la comparsa mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.-----

-----**ATTESTAZIONE**-----

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017 e del D.M. n. 106/2020 sulla base della situazione patrimoniale allegata io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla suddetta normativa.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, del quale ho dato lettura alla comparsa che dichiara di approvarlo.-----

Sottoscritto alle ore 9,50.-----

Consta di un foglio per pagine due fin qui.-----

F.to Franca Pirolo-----

F.to Aldo Fiori Notaio-----

-----**ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 244.005/58.231**-----

Uff. delle Entrate di Modena

Registrato il 13/04/2023

al n. 8918

Serie 1T

Euro € 200,00



STATUTO

ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI

PARTE PRIMA

ART. 1 Denominazione, Sede e Durata

1/1 L'Associazione ha la denominazione:

"ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI - ODV".

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di **"AMO - ODV"** nelle manifestazioni esteriori.

L'Associazione è senza fini di lucro e vi aderiscono tutti coloro che intendono dare un contributo alla lotta contro i tumori, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia.

1/2 L'Associazione ha sede in Carpi (MO), Via Cremaschi n. 7, primo piano, interno 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

1/3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei soci.

ART. 2 Scopo

2/1 Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'associazione AMO - ODV ha lo scopo di esercitare in modo esclusivo o principale le seguenti attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare "AMO ODV" ha lo scopo di:

a) organizzare e migliorare i servizi e l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei pazienti affetti da malattia tumorale, anche a domicilio, quando il ricovero non sia necessario, e delle loro famiglie;

b) promuovere la costituzione di centri per la diagnosi e per la cura dei tumori ed agevolarne il funzionamento;

c) promuovere e favorire studi e ricerche scientifiche ai fini della diagnosi e della cura dei tumori;

2/2 A tale scopo, l'Associazione anche convenzionandosi, ove sia possibile con Enti pubblici e con privati può quindi promuovere, patrocinare, organizzare, gestire in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altre iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

1) organizzare conferenze, convegni, e manifestazioni medico specialistiche;

2) istituire borse di studio per aiutare medici e ricercatori nell'attività on-

cologica;-----
3) collaborare con le Autorità, con gli Istituti e i Servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia di servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti affetti da tumore e delle loro famiglie;-----

4) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.-----

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.-----

ART. 3 Soci

3/1 L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci ordinari ed eventuali soci onorari. Il numero dei soci non può essere comunque inferiore a sette.-----

3/2 L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dall'assemblea dei soci.-----

3/3 In caso di reiezione di domanda la stessa deve sempre essere motivata.--

3/4 Solo i soci ordinari in regola con la quota associativa annuale hanno il diritto di intervenire nelle Assemblee.-----

3/5 Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione; i soci onorari non sono obbligati al versamento della quota e non hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee.-----

3/6 La qualità di socio si perde per recesso od esclusione a norma dell'art. 24 del Codice Civile; in particolare:-----

a) viene considerato recedente il socio che non abbia versato la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto;-----

b) costituiscono motivo di esclusione comportamenti indegni e contrastanti con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari; l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione.-----

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.-----

L'esclusione dei soci è deliberata dalla Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.-----

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.-----

3/7 I soci sia in corso di appartenenza all'Associazione che in caso di recesso od esclusione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

3/8 La qualità di socio non è trasmissibile.-----

ART. 3 bis

1) I soci sono obbligati:-----

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;-----

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;-----

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;-----

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci ordinari hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

ART. 4 Patrimonio e Bilanci

4/1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative dei Soci ordinari;

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche: siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione, deliberate dal Consiglio Direttivo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento dei suoi scopi statuari.

f) da ogni altra entrata.

4/2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese - di funzionamento e mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, ad eccezione di quei beni che per espressa volontà del donante o testatore, non debbano essere alienati.

Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione.

4/3 L'anno finanziario comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4/4 Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, comprendente il conto economico e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi.

4/5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

PARTE SECONDA

ART. 5 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo;

4) l'Organo di Controllo.

Capo I - Assemblea dei Soci

ART. 6 Competenza Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari dell'Associazione e sono di sua competenza:-----

- a) la determinazione della quota associativa annuale per i soci ordinari;-----
- b) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della relativa azione di responsabilità;-----
- c) la delibera sull'esclusione degli associati;-----
- d) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero sempre dispari;-----
- e) la nomina e revoca, quando previsto, dell'organo di controllo;-----
- f) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- g) l'approvazione del bilancio;-----
- h) le modificazioni dello Statuto;-----
- i) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.-----

-----**ART. 7 Convocazione Assemblea**-----

7/1 L'Assemblea dei soci viene convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e ogni qualvolta lo delibera il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, o almeno un decimo dei soci effettivi - dal Presidente o da chi ne fa le veci, con Avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da affiggere o all'Albo della sede sociale, o sul sito web dell'Associazione o mediante comunicazione scritta al domicilio del socio o al suo indirizzo di posta elettronica comunicato all'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita dell'Assemblea stessa.-----

7/2 L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7/3 Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso o spedito almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.-----

-----**ART. 8 Costituzione Assemblea**-----

8/1 In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci ordinari.-----

8/2 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, anche per le modifiche del presente Statuto, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.-----

8/3 Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci ordinari.-----

8/4 Il socio, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio, che non sia Componente del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'articolo 10, comma 2, seguente.-----

8/5 In ogni caso, il Socio ordinario per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega deve avere versato la quota associativa minima per l'anno in corso.-----

8/6 Il socio delegato può rappresentare altri Soci ordinari nei limiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs 117/2017 e deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.-----

ART. 9 Presidenza Assemblea

9/1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

9/2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario di cui all'articolo 15, lettera c) seguente per la redazione del verbale; nella persona di un Notaio, invece, quando siano all'Ordine del Giorno modificazioni statutarie o lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

9/3 Il Presidente dell'Assemblea nomina pure uno Scrutatore che lo assista nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.

ART. 10 Deliberazione Assemblea

10/1 Ogni Socio Ordinario presente personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10/2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, nè possono rappresentare altri Soci.

10/3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.

10/4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine dei componenti il Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti.

10/5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, a sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice Civile.

10/6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto di regola dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, o quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario "per conformità".

10/7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Capo II - Consiglio Direttivo

ART. 11 Composizione Consiglio

11/1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) soci ordinari secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci; fanno inoltre parte del Consiglio senza diritto di voto, i Presidenti dell'Associazione non più in carica che abbiano ricoperto almeno tre mandati effettivi, assumendo il ruolo di Presidente Onorario.

11/2 Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee alla Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

11/3 I Consiglieri: durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti massimi previsti dall'Assemblea; sono rieleggibili.

11/4 I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11/5 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.-----

11/6 L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finchè l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.-----

-----**ART. 12 Convocazione Consiglio**-----

12/1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in di lui mancanza od assenza, dal Vicepresidente, o per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da comunicarsi nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma o qualsiasi mezzo utile, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i Componenti del Consiglio, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti.-----

12/2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'Ordine del Giorno, almeno due suoi Componenti o l'Organo di Controllo o il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato direttamente da chi ha avanzato la richiesta.-----

-----**ART. 13 Adunanze e deliberazioni del Consiglio**-----

13/1 Le Adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica con diritto di voto; questi non possono farsi rappresentare.-----

13/2 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.-----

13/3 Le deliberazioni devono constare del verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può essere scelto dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti.-----

-----**ART. 14 Rappresentanza e Poteri**-----

14/1 La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente ed ai Vicepresidenti, con facoltà di delegare anche in giudizio e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.-----

14/2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.-----

-----**ART. 15 Attribuzioni Consiglio**-----

Al Consiglio Direttivo - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono in particolare le se-

guenti attribuzioni:-----

a) nominare nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;-----

b) nominare nel proprio seno uno o più Vicepresidenti i quali coadiuvano il Presidente e ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza;-----

c) nominare anche al di fuori dei suoi Componenti il Segretario dell'Associazione per: coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei Soci, del Protocollo della Corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;-----

d) nominare anche al di fuori dei suoi Componenti il Tesoriere dell'Associazione determinandone i poteri, lo o gli eventuali compensi, ammessi solo ove il Tesoriere non sia socio, e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta della contabilità, del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;-----

e) nominare i soci onorari;-----

f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne in tutto od in parte, l'esecuzione;-----

g) presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati.-----

-----Capo III – Organo di Controllo-----

-----ART. 16 Composizione dell'Organo di controllo-----

16/1 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

16/2 La nomina dell'Organo di controllo rimane facoltativa se non risultano superati i limiti di legge che ne prevedano la nomina obbligatoria.-----

-----ART. 17 Competenza dell'Organo di Controllo-----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al

superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

-----**PARTE TERZA**-----

-----**ART. 18 Scioglimento ed Estinzione**-----

18/1 -- L'Associazione può essere sciolta o estinta dall'Assemblea dei Soci convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8/3 con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 9/2 e 10/5 e 10/6 precedenti.-----

18/2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione determinerà, pure, le modalità di liquidazione e di devoluzione dell'eventuale patrimonio, che risulterà disponibile, ad uno o più Enti o Istituzioni del Terzo Settore che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica e dell'assistenza nel campo delle neoplasie, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.---

18/3 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo il Consiglio Direttivo.-----

-----**ART. 19**-----

Il presente Statuto può essere modificato su proposta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli associati e le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci.-----

-----**ART. 20**-----

Tutte le controversie tra gli associati oppure tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposti alla competenza di tre Probiviri da nominarsi a cura dell'Assemblea.-----

Essi giudicheranno in via di equità e senza osservare forme di rito.-----

Il loro lodo sarà inoppugnabile, immediatamente esecutivo e non sottoposto all'obbligo di deposito di cui all'art. 825 del C.P.C.-----

-----**ART. 21**-----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme sulle associazioni del vigente codice civile e alle norme sugli Enti del Terzo Settore.-----

F.to Franca Pirolo-----

F.to Aldo Fiori Notaio-----